

## ***OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE***

### ***(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 16 ottobre 2013

#### Osservazioni sull'atto:

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013) 535)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso disciplina la creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) come successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, definendone compiti e competenze;

considerata la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, approvata nel luglio 2012, in cui le tre istituzioni sollecitano le agenzie decentrate a portare avanti gli sforzi per razionalizzare e rendere più efficaci le proprie attività attuando i principi stabiliti nell'orientamento comune allegato, nell'ambito delle rispettive competenze;

considerati i vigenti strumenti giuridici relativi allo spazio di libertà sicurezza e giustizia, quali la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000, la decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (modificata da ultimo dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio), la decisione quadro del Consiglio 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali sui conflitti di giurisdizione;

preso atto della Relazione sulla proposta in oggetto, trasmessa dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'atto è conforme al principio di sussidiarietà. La proposta in oggetto intende infatti istituire un'entità responsabile di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni, obiettivo che può essere conseguito solo a livello di Unione.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo prefissato.

In particolare, si condivide l'approccio adottato dalla Commissione europea di trasformare la decisione Eurojust in regolamento, strumento giuridico i cui effetti saranno direttamente operativi all'interno degli Stati membri, soprattutto con riferimento all'ulteriore armonizzazione dei poteri operativi che tutte le autorità nazionali competenti dovranno conferire ai rispettivi membri nazionali.

Si sottolinea, tuttavia, l'opportunità di valutare con attenzione l'impatto delle nuove disposizioni regolamentari sulle disposizioni codicistiche e legislative interne.

Per quanto concerne l'adeguamento di Eurojust alle prescrizioni contenute nel Trattato di Lisbona circa il controllo democratico delle sue attività, si ritiene che gli obblighi di trasmissione sulle attività svolte da Eurojust, di cui agli articoli 55 e 56 della presente proposta, siano poco incisivi al fine di istituire una effettiva procedura di controllo parlamentare a livello nazionale ed europeo. Si invita pertanto a valutare l'opportunità, analogamente a quanto in corso di discussione per quanto concerne la proposta su Europol (COM(2013) 173 final), di permettere che l'esercizio della vigilanza sulle attività di Eurojust avvenga in apposite riunioni, a cadenza almeno annuale, composte dai membri delle commissioni parlamentari nazionali ed europee competenti per materia. Tale dispositivo formale per l'esercizio della vigilanza, lo scambio di informazioni e il coordinamento fra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo sarebbe non soltanto a scopo di informazione, ma anche di consultazione preventiva e di *governance* condivisa.

Nadia Ginetti